

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART. 67 D.Lgs. 14/2019

Sommario

PREMESSA

1. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

2. BREVE CRONOSTORIA DEGLI EVENTI CHE HANNO GENERATO IL SOVRAINDEBITAMENTO E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CONDOTTA DELLA RICORRENTE

3. SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DELL'ODIERNO RICORRENTE

4.1 BENI IMMOBILI

4.2 BENI MOBILI

4.3 SITUAZIONE REDDITUALE

4.4 RAPPORTI BANCARI E POSTALI

4.5 ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

4.6 CAUSE PENDENTI

5. INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

5.1 IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

6. ATTIVO

7. PASSIVO

8. PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

9. PIANO DI AMMORTAMENTO E TEMPI DI SODDISFACIMENTO

10. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

11. ALLEGATI

SI PREMETTE

-Il sig. ~~S. [redacted]~~ sopra generalizzato presentava istanza all' Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Latina, con sede legale in Latina, Piazza Buozzi 1, presso la sede del COA ai fini della nomina di un professionista ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/12.

-In data 28.04.2023 è stato incaricato quale gestore della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Liliana L'Aurora la quale comunicava l'accettazione dell'incarico.

-La parte istante intende avvalersi della predetta procedura allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio della sua concreta possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria esposizione debitoria ed evitare l'aggravamento della propria situazione economica per oneri, spese ed interessi.

Nelle more, l'istante ha valutato la migliore soluzione possibile, avendo l'intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata legge.

All'uopo, il ricorrente dichiara:

a) di versare in uno stato di sovraindebitamento cioè in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell'adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiere le stesse regolarmente;

b) non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/42, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo diverse da quelle regolate dal D. Lgs. 14/2019;

c) non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad alcun procedimento di cui al D. lgo n. 14/2019 e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 69 della citata legge;

d) ha proceduto alla ricostruzione della propria situazione patrimoniale e finanziaria fornendo la relativa documentazione;

e) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

f) non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia

colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

1) PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

Come si illustrerà nel proseguo, il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ è dipendente del Ministero della Difesa in qualità di Appuntato scelto dei Carabinieri.

L'indebitamento del ricorrente, quale consumatore persona fisica privata, è derivato principalmente da crediti ascrivibili alla sfera personale e alla gestione delle spese familiari, in particolare, alla sottoscrizione di un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale e di un finanziamento per la ristrutturazione dello stesso.

L'art. 6 della Legge 3/2012 fornisce la seguente definizione di consumatore: si intende per *"consumatore"*: *il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*

Se nel nuovo ordinamento il consumatore può solo accedere alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII (in alternativa alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII), il sistema deve poter rispondere a situazioni di sovraindebitamento variegate e complesse, dai contorni oggettivi e soggettivi più sfumati, incluse quelle caratterizzate da debiti promiscui o derivanti dal pregresso esercizio di attività professionale od imprenditoriale. Si ritiene, infatti, che, al pari di quanto accade nelle procedure maggiori, anche i soggetti sovraindebitati devono poter accedere ad uno strumento concorsuale negoziale, in alternativa alla liquidazione, e dunque alla ristrutturazione dei debiti od al concordato minore, non potendo ammettersi un sistema che escluda l'accesso ad una delle due procedure regolatorie a determinate categorie di debitori.

Il giudice osserva che "possono accedere al piano del consumatore anche quei soggetti che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano, in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle" (cos Cass. n. 1896/2016)", sul presupposto che la nuova nozione di consumatore di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 - oggi recepita dall'art. 2, c.1, lett. e), CCII - "sembra estendere l'ambito di applicazione della procedura anche al consumatore che presenti nella propria esposizione debitoria obbligazioni non aventi carattere personale o familiare (cd. debito promiscuo), facendo riferimento la legge a colui che agisce per scopi estranei all'attività di impresa e non pi a colui che abbia assunto 8 obbligazioni per scopi estranei all'attività di impresa e consentendo espressamente al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore". Con la pronuncia Cass. 2016/1869 la S.C. aveva posto l'accento, ai fini della possibilità di proporre il piano del consumatore, alla composizione del debito del sovraindebitato risultante al momento della

domanda di omologa, per cui detta procedura veniva ritenuta compatibile *"innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista, con chi lo sia stato e per non lo sia tu ora ovvero con chi lo sia tu ora ma non annoveri più tra i debiti a quali quelli un tempo contra in funzione di sostentamento ad una di quelle a vita"* (Cass. 2016/1869, cit.), indipendentemente dal proprio diverso passato dal quale abbia ancora ereditato debiti". Il proponente, pertanto, intende accedere alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.Lgs 14/2019 secondo le previsioni richiamate dalla Legge.

L'indebitamento del ricorrente è derivato principalmente da crediti ascrivibili alla sfera personale e, in particolare, alla sottoscrizione di un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto ed un finanziamento per la ristrutturazione dell'abitazione principale.

2. BREVE CRONOSTORIA DEGLI EVENTI CHE HANNO GENERATO IL SOVRAINDEBITAMENTO E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CONDOTTA DELL'ISTANTE

Cause del sovraindebitamento e cronistoria dei finanziamenti

a) Il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ è coniugato con la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, nata ~~XXXXXXXXXX~~ - C.F.: ~~XXXXXXXXXX~~ ed i coniugi, in data 01.06.2005, stipulavano un contratto di Mutuo ipotecario acceso con Banca Intesa pari ad Euro 140.000 euro per acquisto della c.d. "prima casa" immobile, sito in Nettuno, via Gavignano snc, Piano T, contraddistinto in Catasto al Foglio 23, Part.907, da estinguere a mezzo di n.360 rate con decorrenza mensile.

Ad oggi, il Mutuo ipotecario acceso con Banca Intesa, pari ad euro 140.000 euro nell'anno 2005 per acquisto prima casa in Nettuno, attualmente consiste in un debito residuo da estinguere di € 88.475,25, come da precisazione del credito da parte del creditore procedente nella procedura esecutiva Tribunale di Velletri Esecuzione Immobiliare n. ~~XXXXXXXXXX~~ R.G.E. - Dott. ~~XXXXXXXXXX~~.

b) In data 01/10/2016, l'istante stipulava un contratto di finanziamento con Credit Finanziamento della durata di 120 mesi, importo 354.00 euro mensili, per acquisto di beni per la casa e per la ristrutturazione della stessa.

c) In data 05/02/2018, l'istante stipulava un contratto di finanziamento con la Findomestic per vicissitudini e spese familiari, per la durata di 120 mesi, con rate mensili pari ad importo di € 462,00.

Il presente debito ad oggi è stato estinto. Estinto.

d) In data 13/7/2018, l'istante stipulava un contratto di finanziamento con la Findomestic, durata del Contratto 84 mesi, con rate mensili pari ad importo di € 161,00 euro, per un totale di € 13.524,00.

In data 26/9/2018 venivano effettuati prestiti a favore del figlio ~~SARNATARO~~ Raffaele per l'esercizio di un'attività commerciale poi andata a male.

Il presente debito ad oggi è stato estinto. Estinto.

e) Il 26/9/2018, l'istante stipulava un contratto di finanziamento in Banca, totale € 43 000,00, di cui estinti 38.493,92 euro, estinto 2.689,28 Findomestic, per saldare debiti antecedenti.

f) In data 28.05.2020 l'istante stipulava un contratto di finanziamento con IBL Banca con rate mensili pari ad importo di € 361,00 euro, per un € 27.980,52 per estinguere debiti antecedenti.

Debito ancora in essere con trattenuta direttamente sul cedolino e con scadenza nel 2030.

g) Con sentenza n.1554/2021 del 24.08.2021 resa dal Tribunale di ~~Velletri~~ nel procedimento R.G.N.5660/2018 veniva disposta la separazione dei coniugi ~~Sarnataro-Saviano~~, alle seguenti condizioni:

- la casa coniugale oggetto del contratto di mutuo fondiario assegnata alla moglie;
- dispone che il Sarnataro versi alla sig.ra ~~Saviano~~ la somma complessiva mensile di € 450,00;
- condanna il Sarnataro al pagamento delle spese di liti pari ad €4.000,00 oltre accessori di legge.

L'impossibilità a provvedere al pagamento di quanto disposto dalla sentenza di separazione di cui sopra ha determinato la notifica di atto di Pignoramento presso terzi con ulteriore aggravio di spese che il sig. ~~Sarnataro~~ ad oggi ha regolarmente adempiuto.

Tale circostanza ha impedito all'odierno istante di poter regolarmente pagare i ratei mensili in essere, ed assolvere regolarmente alle vicissitudini legate alla gestione del proprio bilancio familiare, tanto da non poter destinare una congrua quota delle proprie risorse economiche al risparmio da utilizzare nei momenti critici e di difficoltà.

L'istante ha regolarmente pagato le rate di mutuo sino a quando non è sopravvenuto l'obbligo di un nuovo pagamento di cui alla sentenza n. ~~1554/2021~~ del 24.08.2021 Trib. Velletri sopra richiamata.

Trattenute in busta paga ad oggi:

1) cessione Assicurata Banca Progetto spa rate € 361,00 euro mensili, totale residuo € 27.075,00.

2) Delega IBL Banca spa rate € 249,00 euro mensili totale residuo € 17.669,00.

Debiti fuori busta paga ad oggi:

Debiti fuori busta paga ad oggi:

1) **Intesa San Paolo € 88.475,25**, quale sorte capitale, in forza della procedura esecutiva immobiliare innanzi il Tribunale di Velletri contraddistinta al n. ~~053/2023~~ R.G.E. – Dott. ~~Colognisi~~ - oltre interessi e spese ancora non definite

2) **Intesa San Paolo** finanziamento per € 39.386,00 con rate mensili pari a € 340,00.

L'istante, da qualche tempo, è impossibilitato ad evadere i pagamenti mensili, riferiti al contratto di mutuo ed al finanziamento di € 39.386,00 stipulato con la stessa Intesa San Paolo

Tra le cause e circostanze che hanno condotto allo stato di sovraindebitamento istante vi è senza dubbio anche l'incapacità del sig. Sarnataro di non generare sufficienti utili.

Tra le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo hanno assunto, altresì, le esigenze della famiglia, ovvero le spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti (compresi i figli, all'epoca facenti parte del nucleo familiare), come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa e le utenze a carico.

Considerato che il reddito medio mensile dell'istante risulta essere pari a circa € 2.200,00 (come da cedolino), dalla quale vanno detratte le spese per le vicissitudini quotidiane di carattere primario (mangiare/ bere) e quelle relative alle spese di forniture / utenze e per esigenze personali **con un utile potenziale per poter soddisfare i creditori pari a circa € 900,00 mensili.**

Tale quota altro non è che la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui i debitori possono effettivamente disporre per il rimborso dei propri impegni, senza minare la capacità di garantire a se stesso una esistenza libera e dignitosa.

Per tale motivo l'accesso alla procedura della crisi da sovraindebitamento rappresenta per l'istante l'ultima possibilità di riscatto e fuoriuscita dalla crisi finanziaria.

Sulla base di tali premesse, lo sforzo proposto dall'istante di onorare il proprio debito tramite: l'utilizzo parziale dei redditi da lavoro dipendente dell'istante, derivante dall'impiego a tempo indeterminato, appare l'unica strada percorribile per garantire, da una parte all'istante la soddisfazione dei bisogni primari essenziali, nonché il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa e dall'altra a tutti i creditori, la soddisfazione dei propri crediti, seppur in misura parziale.

Questa difesa fa presente che sarebbe più conveniente la ristrutturazione dei debiti anziché la liquidazione controllata, anche in virtù del fatto che la casa coniugale è stata assegnata alla ex moglie

del sig. ██████████ in sede di separazione giudiziale e pertanto la stessa non è più ad oggi nella sua disponibilità

3. SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTEGNO DEL NUCLEO

Il sig. ██████████ è dipendente del Ministero della Difesa in qualità di Appuntato scelto dei Carabinieri e percepisce un reddito netto annuo di circa € 25.000,00 pari a circa € 2.200,00 mensili.
Non risultano altre entrate.

Le spese per proprio il proprio sostentamento ed in particolare:

- spese per utenze domestiche (gas, luce e similari) € 100,00;
- spese per la mobilità e per raggiungere il posto di lavoro € 50,00;
- cibo, spese personali e spese mediche € 300,00;

Il ricorrente allo stato attuale deve provvedere, altresì, al mantenimento della moglie e dei figli, in forza della sentenza n. ██████████ del 24.08.2021 resa dal Tribunale di Velletri nel procedimento ██████████ con la quale veniva disposta la separazione dei coniugi ██████████, alle seguenti condizioni:

- dispone che il Sarnataro versi alla sig.ra ██████████ la somma complessiva mensile di € 450,00

Non risultano altre entrate.

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DELL'ODIERNO RICORRENTE

4.1 BENI IMMOBILI

Il ricorrente è proprietario esclusivamente dei seguenti beni immobili:

½ Proprietà di casa di civile abitazione in Nettuno, via Gavignano snc Piano T contraddistinto in Catasto al Foglio 23, Part.907 in uso alla di lui moglie in stato di separazione giudiziale.

Detto immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare innanzi il Tribunale di Velletri contraddistinta al n. ██████████ I.R.G.E. - ██████████ si -, promossa da Intesa Sanpaolo spa della unità immobiliare di seguito descritta, con un credito vantato pari ad € 88.475,25, quale sorte capitale, oltre interessi e spese ancora non definite.

4.2 BENI MOBILI

L'istante è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

-autovettura Mercedes C220 Tg. BX010LM anno 2002, bene strumentale per recarsi al lavoro;

-ciclomotore Scarabeo anno 1999 Tg.X9KXHN in uso al proprio figlio [redacted]

Gli arredi di proprietà presso la nuova abitazione-alloggio concessa in dotazione, si rileva come gli stessi abbiano un valore decisamente limitato, poiché costituiti da elementi non di pregio, per cui si ritiene che essi debbano escludersi dalla procedura, considerando oltremodo che la maggior parte di essi è rappresentata da beni impignorabili ex artt. 514 e 515 c.p.c. Non si rinvencono inoltre nel patrimonio dell'odierno ricorrente né titoli né libretti di deposito o risparmio, né altre tipologie di investimento.

4.3 SITUAZIONE REDDITUALE

L'istante, come innanzi detto, è dipendente del Ministero della Difesa con contratto a tempo indeterminato e la sommatoria dei cedolini fa rilevare un reddito netto annuo di € 25.000,00 circa e di un reddito mensile di circa € 2.200,00 mensile, tenuto conto degli straordinari e feste.

La somma disponibile, detraendo:

-€ 450,00 mantenimento moglie e figli; oltre alle spese relative alle utenze ed a quelle per vivere la quotidianità. E pertanto come già precisato la somma che il sig. [redacted] può mettere a disposizione è pari a circa 900,00

3.4 RAPPORTI BANCARI E POSTALI

L'istante è titolare dei seguenti rapporti: c/c ove viene accreditato lo stipendio.

Non risultano ulteriori rapporti di conto corrente e/o di natura finanziaria attivi

4.4 ATTI DISPOSITIVI DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Nessun atto dispositivo

4.5 CAUSE PENDENTI

Tribunale di Velletri Esecuzione Immobiliare n. [redacted] G.E. – Dott. Colognesi.

La causa attiene al pignoramento immobiliare promosso da Intesa Sanpaolo spa della unità immobiliare di seguito descritta: Piena Proprietà di casa di civile abitazione sita in Nettuno, via Gavignano snc Piano T contraddistinto in Catasto al Foglio 23, Part.907.

Procedura esecutiva in forza del contratto di mutuo fondiario per atto Dott. Guido Tomazzoli, Notaio in Roma, Rep. N.12793 – Racc. n.3797.

A seguito dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto suindicato, a seguito del precetto rimasto infruttuoso per complessivi € 6.000,94 a titolo di rate scadute e non pagate su istanza di Intesa Sanpaolo s.p.a. l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Velletri ha proceduto al pignoramento immobiliare dell'immobile adibito a civile abitazione sita in Nettuno, via Gavignano snc Piano T contraddistinto in Catasto al Foglio 23, Part.907.,

In data 01.03.2023 con atto di intervento volontario Intesa Sanpaolo s.p.a. depositata atto di intervento per il capitale residuo ancora da corrispondere e pari ad € 82.474,31, tanto che il credito azionato nella procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale di Velletri Esecuzione Immobiliare contraddistinta al n. [REDACTED] R.G.E. – Dott. Colognesi – è pari alla complessiva somma di € 88.475,25 (€ 6.000,94 + € 82.474,31), oltre interessi e spese ancora non definite.

5. INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Appare evidente che l'istante sia, allo stato, incapace di attendere alle obbligazioni assunte e che in assenza di un patrimonio utile per ripianare i debiti debba far ricorso alla procedura ex art. 67 Dlgs 14/2019.

5.1 IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

Sul punto si osserva che l'istante attualmente lavora stabilmente, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze del Ministero della Difesa con mansioni di " *appuntato* " .

Le risorse finanziarie necessarie per onorare il presente piano perverranno esclusivamente dall'attività lavorativa del debitore

6. ATTIVO

L'ammontare complessivo dell'attivo sarà originato dall'accantonamento mensile della somma di € 200,00 (importo eccedente il minimo vitale di € 500,00)

7. PASSIVO

a) TIPOLOGIA: MUTUO (ipoteca) (privilegio)

CREDITORE: Intesa San Paolo spa

IMPORTO RESIDUO MUTUO:

€ 88.475,25,

oltre interessi e spese della procedura esecutiva immobiliare innanzi il Tribunale di Velletri contraddistinta al n. ~~300000000~~ R.G.E. – Dott. Colognesi - ancora non definite;

b) TIPOLOGIA: Finanziamento

CREDITORE: Intesa San Paolo spa

IMPORTO RESIDUO: € 39.836,63

c) Trattenute in busta paga:

1) TIPOLOGIA: finanziamento

CREDITORE: cessione Assicurata Banca Progetto spa

IMPORTO RESIDUO: € 27.075,00

2) TIPOLOGIA: Delega

CREDITORE: IBL Banca spa

IMPORTO RESIDUO: €17.669,00

TOTALE DEBITI RESIDUI €173.055,88

Oltre interessi e spese della procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale di Velletri Esecuzione Immobiliare contraddistinta al n. ~~300000000~~ R.G.E. – Dott. Colognesi –

8. PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento.

Per farvi fronte la sig.ra intende ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dall'art. 67 D.Lgs. 14/2019, con l'ausilio del Professionista nominato, proponendo ai creditori un accordo che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso le forme di pagamento descritte nel proseguito.

Si precisa sin da subito che la proposta prevede la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio e ipoteca ma che la stessa assicura un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in sede di liquidazione.

- A fronte di un debito complessivo di euro 173.055,88 circa, mette a disposizione dei suoi creditori la complessiva somma di euro 900,00
- Suddivisione dei creditori in tre classi: ipotecari, privilegiati muniti di privilegio mobiliare, chirografari;
- Pagamento dei creditori ipotecari nella misura del 100%;
- Pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30%;

Di seguito schemi riepilogativi: Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento. Per farvi fronte l'istante intende ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinato dall'art. 67 D.Lgs. 14/2019, con l'ausilio del Professionista nominato Dott.ssa Liliana L'Aurora, proponendo ai creditori un accordo che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso le forme di pagamento descritte nel proseguo.

Si precisa sin da subito che la proposta prevede la soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio e ipoteca ma che la stessa assicura un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in sede di liquidazione.

Il compenso e le tempistiche di pagamento sono state pattuite con l'OCC, salva diversa disposizione del Giudice in relazione a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 CCII.

9. PIANO DI AMMORTAMENTO E TEMPI DI SODDISFACIMENTO

Crediti muniti di ipoteca e privilegio

Il credito privilegiato per il quale non è prevista la soddisfazione integrale è degradato al chirografo. Come riportato nella tabella seguente, la parte falcidiata sarà soddisfatta in egual misura ai creditori chirografari.

(DA PREDISPORRE SULLA SCORTA DELLA FATTIBILITA' E DISPONIBILITA' SARNATARO)

10. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta come analiticamente descritta nel piano risulta, a parere di chi scrive, notevolmente conveniente per i creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni, già posta in essere dai creditori privilegiati attraverso l'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare Tribunale di Velletri Esecuzione Immobiliare n. XXXXXXXXXX. – Dott. Colognesi.

La causa attiene al pignoramento immobiliare promosso da Intesa Sanpaolo spa della unità immobiliare di seguito descritta: Piena Proprietà di casa di civile abitazione sita in ~~Mottino~~, via Gavignano snc Piano T contraddistinto in Catasto al Foglio 23, Part.907.

Sulla meritevolezza dell'istante

Da quanto sopra esposto e, in particolare, dalla diligenza con la quale l'istante ha sempre cercato di adempiere, seppure con grandissimi sacrifici, alle obbligazioni di volta in volta assunte, deve escludersi che lo stesso abbia agito senza la ragionevole prospettiva di poter ottemperare ai propri impegni finanziari adempiere ovvero che abbiano determinato con colpa grave il sovraindebitamento.

L'analisi della posizione debitoria de qua induce a ritenere che l'istante abbia confidato nella (quanto meno colposa) concessione di credito da parte di vari enti finanziatori, che hanno ripetutamente proposto, nel corso degli anni, nuovi prestiti per estinguere i precedenti, così ingenerando un allungamento del piano di ammortamento nel tempo ed una maggiore entità dell'esposizione debitoria degli istanti.

Sotto questo profilo, non è dato trascurare la condotta degli istituti di credito, i quali, nel valutare l'erogazione dei vari finanziamenti, non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

L'ordinamento ha, peraltro, stigmatizzato il concorso colposo del creditore nella determinazione dell'insolvenza, laddove ha introdotto la previsione di cui all'art. 69, comma 2, CCII a mente del quale "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d. lgs. nr. 385/1993 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Tale comportamento colposo è riscontrabile nel caso de quo, stante i numerosi e successivi crediti concessi dai summenzionati istituti di credito.

In proposito, è appena il caso di osservare che la giurisprudenza ha statuito in più occasioni che "il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio" (Trib. Napoli Nord, 27.10.2020) e ancora, per quanto più rileva in tale sede, "l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore [...] Non si può prescindere, infatti, dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto, da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio" (Trib. Bari, 08.07.2020).

Non risultano ulteriori rapporti di conto corrente e/o di natura finanziaria attivi

Capacità reddituale

Al fine di poter determinare la capacità reddituale del sig. ██████████, l'OCC designato ha proceduto alla verifica delle buste paga del 2022 e al loro raffronto con le dichiarazioni CU 2020 – 2021 – 2022.

Dall'analisi svolta, si evince che il reddito medio mensile del sig. ██████████ nell'ultimo triennio è stato costante e pari a circa € 2.200,00 mensili al lordo delle cessioni del quinto presenti in busta e altri pagamenti.

Qui di seguito, si riportano, inoltre, le risultanze delle buste paga dell'anno 2022, dalle quali si evince che il reddito medio netto mensile del sig. ██████████ nell'ultimo anno sia stato pari a circa € 1.905,00 (al netto delle cessioni del quinto presenti in busta paga).

Sulla posizione debitoria dei ricorrenti all'attuale stato di indebitamento complessivo dell'istante in modo tale da fornire all'Organo giudicante l'esatta dimensione quantitativa e qualitativa della massa debitoria, nonché tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

In merito alle passività suindicate si precisa quanto segue:

Proposta di ristrutturazione del debito

La proposta di composizione della crisi in oggetto - alla quale è allegata la Relazione Particolareggiata redatta dall'OCC designato e tutti gli allegati ivi calendarizzati, che costituiscono parte integrante del presente atto - prevede il soddisfacimento dei creditori da parte degli istanti sulla base di un piano che assicuri il regolare, seppur parziale, pagamento tramite la liquidità generata dalla capacità reddituale dell'istante e, più precisamente l'utilizzo parziale dei redditi da lavoro dipendente derivante dal contratto a tempo indeterminato.

L'impiego dei flussi finanziari avverrà nei tempi e secondo le modalità meglio definite nel piano predisposto e, in particolare, per:

- il pagamento integrale e in via preferenziale dei costi specificatamente sostenuti per la gestione della procedura durante tutto il periodo di durata della stessa, già assolti dal ricorrente;
- il pagamento parziale dei creditori privilegiati secondo le rispettive cause di prelazione (crediti assistiti da cause di prelazione: ipoteca e pegno su titoli), salvo eventuali rinunce esplicite dei creditori privilegiati e le riduzioni specificatamente previste dalla Legge (rottamazione ter e/o saldo e stralcio, degradazione in virtù dell'apporto di finanza esterna) e comunque nei limiti della capienza dei beni

oggetto del privilegio (vedi art. 67, comma 4, CCII); - il pagamento parziale dei creditori retrocessi a chirografo, per incapacienza dell'attivo e/o per l'apporto di finanza esterna;

- il pagamento parziale dei creditori chirografari, per finanziarie e banche, sanzioni, interessi di mora e aggi alla riscossione, privi di gradazione privilegiata, nella misura del 10% dall'esecuzione del presente piano.

Nella tabella di seguito proposta si riportano le percentuali di soddisfazione dei singoli creditori, tenuto conto del valore degli stessi alla data di accesso alla procedura:

Dunque, l'istante propone di pagare:

- il 100% del debito sorto in prededuzione nei confronti del professionista nominato, chiamato a svolgere le funzioni di O.C.C. come da preventivo redatto (si ribadisce, già onorato);

- il 100% del debito relativo al Mutuo Ipotecario privilegiato.

Lo stesso è attualmente in stato di regolare ammortamento.

La presente proposta di composizione della crisi, così come elaborata, deve ritenersi inconfutabilmente sostenibile, verificabile e motivata. In proposito, giova sottolineare che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati; verifica da effettuarsi con riferimento alle specifiche modalità indicate dai ricorrenti per superare la crisi.

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

Con riferimento, inoltre, ai giudizi positivi espressi dall'OCC in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione allegata, si rimanda alla Relazione Particolareggiata dal medesimo redatta.

Da ultimo, questa difesa chiede preliminarmente la sospensione di tutte le procedure in corso ed in particolare, la procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale Civile di Velletri, portante il numero di R.G.E. n. 922/2023 R.G.E. – Dott. Colognesi

Avv. ~~_____~~



Sottoscrive la presente per conferma e ratifica

Il sig. ~~_____~~ *Giuseppe Scudato*

